




Città  
metropolitana  
di Milano



PARCO  
AGRICOLO  
SUD  
MILANO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Rep n. 21/2017

Atti n. 131239/9.3/2011/5

**Oggetto: Parere del Parco in merito al progetto di messa in sicurezza, recupero e riqualificazione ambientale dell'area "ex discarica di Valdarenne" in comune di Vanzago. Richiedente le Tre B. S.r.l. (immediatamente eseguibile).**

Addì 30 maggio 2017 alle ore 15.00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze

*Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra*

*Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica*

- |  |  |
|--|--|
| 1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente)                  | 6. Festa Paolo <i>Assente</i>                      |
| 2. Pallazzoli Daniela (Vice Presidente) <i>Assente</i> | 7. Fusco Ettore                                    |
| 3. Branca Paolo <i>Assente</i>                         | 8. Lozza Paolo                                     |
| 4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange              | 9. Olivero Dario                                   |
| 5. Del Ben Daniele                                     | 10. Uguccioni Beatrice Luigia Elena <i>Assente</i> |

Presiede il Presidente Michela Palestra, assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli  
Sono altresì presenti: il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**VISTA** la proposta di deliberazione redatta all'interno;

**PRESO ATTO** dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

**VISTA** la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

**VISTO** lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, all'art. 37, comma 2, dispone che "la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano";

**VISTO** il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 22/2017 del 27/01/2017 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 2017";

**RITENUTO**, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

**DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

**Oggetto: Parere del Parco in merito al progetto di messa in sicurezza, recupero e riqualificazione ambientale dell'area "ex discarica di Valdarenne" in comune di Vanzago. Richiedente le Tre B. S.r.l. (immediatamente eseguibile).**

## RELAZIONE TECNICA:

### 1. Premessa

L'area oggetto del presente procedimento si trova in comune di Vanzago, immediatamente ad ovest dell'abitato di Valdarenne. Ad est, a meno di 200 m si trova un'altra località abitata, la frazione Mantegazza, sempre in comune di Vanzago; a sud praticamente confinante con l'area in oggetto si trova la cava Cascina Madonnina, va segnalata, praticamente interclusa tra la cava e la ex-discarica la cascina Agri, dismessa da lungo tempo dall'attività agricola, ma utilizzata a scopo residenziale. Infine a meno di 600 m a NW si trova il SIC Bosco WWF di Vanzago.

L'area, in origine una cava, è stata utilizzata per l'estrazione di sabbia e ghiaia e, una volta cessata l'attività estrattiva è stata utilizzata come discarica per rifiuti urbani e industriali fino al 1978. Si tratta quindi di un'area su cui grava in parte (approssimativamente i 2/3 orientali, corrispondenti alle sub-aree A1, A2 e A3) una discarica incontrollata.

L'area ha la forma di un trapezio disposto con i lati maggiori in senso SW-NE: le dimensioni dei lati maggiori sono approssimativamente di m 490 e quelle dei lati minori m 240 e 170. l'area interessata è pari a circa 12-13 Ha.

Il progetto presentato ha come finalità prevalente la messa in sicurezza permanente (misp) delle suddette aree denominate A1, A2 e A3.

Il progetto complessivamente è diviso in 3 fasi di cui la messa in sicurezza vera e propria è contenuta nell'elaborato A. La riqualificazione ambientale, successiva alla messa in sicurezza ed interessante tutta l'area (compresa l'area A4 dove non è stata riscontrata la presenza di rifiuti) è contenuta nell'elaborato B, mentre l'elaborato C si occupa della riqualificazione ambientale dell'area.

Il richiedente, comunque in questa fase richiede l'autorizzazione alla misp, nonché la riqualificazione ambientale mediante ritombamento di tutta l'area fino ad una quota di m - 0,50 rispetto al piano campagna circostante. Il progetto di riqualificazione ambientale finale dell'area viene presentato come *base della proposta di recupero ambientale a parco già in linea di massima presentato nella precedente revisione e di cui si potrà costruire in maniera congiunta fin da adesso la versione progettuale definitiva.*

### 2. Quadro di riferimento vincolistico

L'area in esame, così come il territorio circostante, appartiene ai *territori agricoli di cintura metropolitana* (art. 25 del PTC del Parco).

*Le aree appartenenti ai territori agricoli di cintura metropolitana, per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l'alto livello di produttività, sono destinate all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricole produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del parco.*

Occorre però notare che l'area è stata sottratta all'agricoltura ormai da decenni.

L'area è inoltre classificata come *Sub-zona cave cessate* (art. 37 del PTC del Parco), *nella sub-zona cave cessate l'ente gestore del parco, d'intesa con i comuni interessati ed in assonanza con gli indirizzi di cui al piano cave, promuove specifici progetti per il recupero ambientale nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 della l.r. 14/1998.*

In questo caso occorre notare che la classificazione quale cava cessata appare datata in quanto successivamente al termine dell'attività estrattiva la cava, lungi dall'essere sottoposta ad un progetto di recupero ambientale, è stata trasformata in una discarica.

Per quanto riguarda i territori confinanti e prossimi all'area, su tre lati di essa si estende un territorio classificato *zona di transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse naturalistico* (art. 32 del PTC del Parco). Si tratta dell'area che costituisce l'estrema propaggine settentrionale del Parco e che arriva ai confini dell'Oasi WWF di Vanzago.

Sul lato sud, invece, come abbiamo detto si estende la cava Cascina Madonnina che è classificata come *area di coltivazione cave* (art. 45 del PTC del Parco).

Infine, sul lato est, l'area confina con l'abitato di Valdarenne, classificato come *nucleo rurale di interesse paesistico*

(art. 38 del PTC del Parco).

Il PTCP di Città metropolitana inquadra l'area nella rete verde (art. 58 del PTCP).

La Rete Verde costituisce sistema integrato di boschi, alberati e spazi verdi ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione del paesaggio. In quest'area devono essere prioritariamente perseguiti gli obiettivi di cui all'art.42: a) Valorizzare e ricostruire le relazioni tra gli ambiti di valore ambientale e naturalistico di diverso ordine e grado, con particolare attenzione alle connessioni tra i siti della Rete Natura 2000 e gli ambiti di tutela faunistica; b) Salvaguardare la biodiversità (flora e fauna) e potenziare le unità ecosistemiche di particolare pregio; c) Salvaguardare i varchi per la connessione ecologica, evitando la saldatura degli ambiti costruiti e urbanizzati e potenziare gli altri elementi costitutivi della rete ecologica; d) Rendere permeabili le interferenze delle infrastrutture lineari esistenti o programmate sulla rete ecologica.

Costituiscono ulteriori obiettivi per la Rete Verde: a) *Tutelare gli ambienti naturali e salvaguardarne la biodiversità;* b) *Salvaguardare e valorizzare l'idrografia naturale e il sistema idrografico artificiale;* c) *Ricomporre e salvaguardare i paesaggi rurali e dei boschi;* d) *Contenere i processi conurbativi e di dispersione urbana;* e) *Riqualificare i contesti periurbani e gli ambiti compromessi e degradati.*

*Per la Rete Verde, ai sensi dell'art.18, comma 1, valgono i seguenti indirizzi: a) Incentivare la multifunzionalità degli spazi aperti, potenziando il sistema di connessioni tra i parchi urbani e le aree per la fruizione e prestando attenzione alla transizione tra spazio rurale e territorio edificato, secondo le indicazioni contenute all'art.33;* b) *Integrare il sistema delle aree verdi con quello delle acque superficiali e la rete ecologica, sostenendo i processi di rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistica ad essi connessi;* c) *Salvaguardare gli elementi naturali residui, le visuali profonde sui territori aperti fruibili dai percorsi di valenza storica e paesaggistica;* d) *Incentivare la fruizione e la mobilità sostenibili implementando il sistema dei percorsi ciclopedonali;* e) *Favorire, lungo i corsi d'acqua naturali, interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o rimboschimenti con specie arboree e arbustive per creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante.*

L'area è anche classificata tra gli altri siti contaminati, nonché tra gli ambiti soggetti ad usi impropri (art. 35 del PTCP). In questi ambiti il PTCP individua i seguenti obiettivi: a) *Favorire gli interventi di recupero e riqualificazione, eventualmente puntuali, dei contesti e dei beni degradati ai fini di reintegrare, reinterpretare o realizzare nuovi valori paesaggistici;* b) *Conseguire il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi e dei beni degradati nei progetti di recupero delle situazioni di degrado esistenti.*

*[...] In riferimento alle situazioni di degrado/compromissione in essere o a rischio determinate da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani: a) Garantire la massima continuità degli spazi aperti naturali e agricoli, limitando la saldatura tra nuclei e centri urbani ove non sorretta da motivate ragioni urbanistiche progettuali giustificate dalle strategie di PGT, salvaguardando comunque i varchi della rete ecologica e contenendo al massimo le conurbazioni lineari lungo le strade; 27 Norme di Attuazione PTCP – Provincia di Milano b) Prevedere contestualizzazione e valorizzazione paesistica delle aree contermini nei progetti di nuove strade di interesse provinciale, secondo quanto previsto all'art.59 delle presenti norme; c) Precisare le eventuali interazioni con la rete verde e la rete ecologica nei progetti di recupero complessivo degli ambiti estrattivi; d) Mitigare i depositi e gli impianti legati alle attività di cava e di trattamento dei materiali inerti localizzati in ambito estrattivo, durante il periodo di esercizio dell'attività, con una fascia arborea arbustiva di almeno 10 metri al suo contorno; e) Evitare i nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti e le discariche negli ambiti di cui all'art.28, comma 12, lett. c) delle NdA del PPR. In riferimento alle situazioni di degrado/compromissione in essere o a rischio determinate da elementi detrattori puntuali e/o a rete: f) Fatte salve le disposizioni più favorevoli delle leggi nazionali e regionali in materia, ove dichiarate prevalenti, evitare la localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili interferenti con la rete ecologica e di grandi impianti fotovoltaici a terra, comportanti consumo di suolo oggetto di produzione agricola in essere, negli ambiti: i) destinati all'attività agricola di interesse strategico, di cui alla Tavola 6 del PTCP; ii) costituenti aree boschive classificate nel Piano di Indirizzo Forestale quali "aree non trasformabili"; iii) adiacenti a percorsi panoramici e/o a navigli/canali storici; iv) costituenti una fascia di rispetto di 50 metri dai fontanili.*

L'area è inoltre ricompresa nella dorsale verde nord (art. 49 del PTCP): *oltre agli obiettivi di cui all'art.42, sopra citati, costituiscono ulteriori obiettivi per le Grandi Dorsali Territoriali: a) Intervenire prioritariamente per ridurre le situazioni di degrado dovute a processi di frammentazione, abbandono, usi conflittuali e impropri; b) Qualificare le Grandi Dorsali Territoriali quali elementi ordinatori del territorio e di gestione del paesaggio in trasformazione, a sostegno di una nuova struttura territoriale; [...] d) Mantenere, per la Dorsale verde nord, gli spazi non costruiti*

esistenti e potenziarne l'apparato vegetazionale.

*Per la Grandi Dorsali Territoriali valgono i seguenti indirizzi: a) Conservare o aumentare le aree libere mediante la preservazione di quelle esistenti e attraverso operazioni perequative; b) Prevedere, per i progetti di nuova edificazione, interventi di mitigazione e compensazione, anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali, contenendo il peso insediativo; c) Prevedere, nei progetti infrastrutturali viabilistici e ferroviari che interferiscono con le Grandi Dorsali Territoriali, opere di mitigazione e compensazione aggiuntive volte a ridurre la frammentazione ecologico-territoriale causata, anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali; d) Nella realizzazione di aree a verde prevedere l'utilizzazione esclusiva di specie autoctone e favorire il potenziamento della connessione ecologica e sostenibilità ambientale del contesto.*

L'area è anche ricompresa all'interno della rete ecologica regionale (RER) (art. 42 del PTCP), nonché all'interno di un corridoio ecologico della rete ecologica provinciale (artt. 43 e 45 del PTCP).

*Tra gli obiettivi vi sono: a) Valorizzare e ricostruire le relazioni tra gli ambiti di valore ambientale e naturalistico di diverso ordine e grado, con particolare attenzione alle connessioni tra i siti della Rete Natura 2000 e gli ambiti di tutela faunistica; b) Salvaguardare la biodiversità (flora e fauna) e potenziare le unità ecosistemiche di particolare pregio; c) Salvaguardare i varchi per la connessione ecologica, evitando la saldatura degli ambiti costruiti e urbanizzati e potenziare gli altri elementi costitutivi della rete ecologica; d) Rendere permeabili le interferenze delle infrastrutture lineari esistenti o programmate sulla rete ecologica.*

La Rete Ecologica Provinciale (REP), è un sistema polivalente di rango provinciale costituito da elementi di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di permeabilità) tra ambienti naturali e ambienti agricoli diversificati tra loro da differenti caratteristiche ecosistemiche: matrice naturale primaria, gangli primari e secondari e varchi. Essa ha contribuito a porre le basi della Rete Ecologica Regionale (RER) e ne declina gli elementi a scala provinciale.

*Oltre agli obiettivi di cui all'art.42, costituiscono ulteriori obiettivi per la rete ecologica: a) Realizzare un sistema funzionale interconnesso di unità naturali di diverso tipo per il riequilibrio ecologico di area vasta e locale che ponga in collegamento ecologico i siti della Rete natura 2000; b) Ridurre il degrado attuale e le pressioni antropiche future attraverso il miglioramento delle capacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema complessivo; c) Offrire nuove opportunità di fruizione e di miglioramento della qualità paesistico ambientale; d) Orientare prioritariamente gli interventi compensativi nelle zone comprese all'interno dei varchi perimetrati e della Dorsale verde nord come definiti dai rispettivi articoli 46 e 48.*

*Per la rete ecologica valgono i seguenti indirizzi: a) Prevedere, nella realizzazione di nuovi insediamenti, inclusi quelli a carattere agricolo e/o zootecnico, un progetto complessivo di miglioramento della funzionalità ecologica dell'area che comprenda opere di mitigazione e di inserimento ambientale anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali; b) Favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, mediante compensazioni ambientali coerenti con le finalità della rete ecologica provinciale.*

*I corridoi ecologici sono costituiti da fasce di territorio che, presentando una continuità territoriale, sono in grado di collegare ambienti naturali diversificati fra di loro, agevolando lo spostamento della fauna. I corridoi primari e secondari si distinguono sia rispetto al disegno complessivo di rete ecologica che in relazione all'ampiezza e alla funzionalità degli stessi.*

*Oltre agli obiettivi di cui all'art.42, costituisce ulteriore obiettivo per i corridoi ecologici e le direttrici di permeabilità il mantenimento di una fascia continua di territorio sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale che consenta gli spostamenti della fauna da un'area naturale ad un'altra, rendendo accessibili zone di foraggiamento, rifugio e nidificazione altrimenti precluse.*

Una parte dell'area, praticamente costituente il confine dell'area oggetto del procedimento verso ovest, nord ed est, è classificata bosco ai sensi del D.lgs n. 227 del 18/5/2001 e ai sensi della l.r. n. 31 del 5/12/2008.

Una parte dell'area boscata è stata soggetta a trasformazione abusiva e successivamente ad un ripristino secondo un progetto concordato con il Parco. La vicenda di quest'area trova riscontro nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF) di Città metropolitana che la identifica e la classifica come Boschi trasformati ai sensi dell'art 42 comma 1c della l.r. n. 31/2008.

Il PIF assegna a quest'area boscata una tipologia detta *formazione aspecifica non classificabile* ed una destinazione funzionale *naturalistico-multifunzionale*.

### **3. Progetto di messa in sicurezza e recupero dell'area "ex discarica di Valdarenne".**

### 3.1 Il progetto di messa in sicurezza

Occorre osservare, preliminarmente che:

- le caratteristiche dei rifiuti rilevati, mai del tipo "pericoloso", non presentano in ogni caso rischi di sviluppo di inquinanti volatili o di aggressione verso i materiali costituenti il "pacchetto impermeabilizzante" (capping) di separazione dai rifiuti a dimora,
- le caratteristiche delle opere di sigillatura devono garantire l'interdizione della comunicazione acque meteoriche - corpo dei rifiuti,
- i materiali di impermeabilizzazione al di sopra del corpo dei rifiuti e le tecniche di posa devono assicurare il raggiungimento di sufficienti requisiti di portanza sia in corso d'opera, per garantire l'accesso sicuro al sito, sia, a intervento ultimato, per consentire la scelta di attività successive, compatibili con il criterio di intangibilità del "pacchetto";
- il rilievo planialtimetrico di dettaglio effettuato in diverse fasi su tutte le aree ha confermato una situazione morfologica estremamente mossa nella quale non è riconoscibile una unica pendenza naturale.
- l'intervento di sigillatura superficiale sarà attuato utilizzando un pacchetto omogeneo su tutte le aree interessate dalla presenza di rifiuti, che escluda qualsiasi eventuale mobilità degli eventuali inquinanti.

Dati i dislivelli fra le diverse subaree, un'unica quota di posa del "pacchetto" di separazione e impermeabilizzazione comporterebbe una notevole movimentazione dei rifiuti depositati. Quindi, per ridurre anche gli spostamenti di materiali tra le suddette aree, si è individuata una teorica quota di "fondo" per le aree A2-A3 e una quota diversa per l'area A1. Tale distinzione permetterà di limitare al massimo le movimentazioni e produrrà una "semplice" rimodellazione morfologica alla quale sono interessati prevalentemente gli strati superficiali dei materiali presenti.

A questa scelta si accompagna la necessità di realizzare un raccordo che assicuri la continuità tra le due aree, al fine di garantire la perfetta sigillatura di tutta la zona della ex discarica interessata all'intervento.

Al termine di queste prime operazioni i materiali in esubero potranno essere utilizzati sia per addolcire la scarpata interna di raccordo tra l'area A1 e le aree A2 - A3 con pendenza massima di circa 10%, che per creare uno strato di regolarizzazione (più avanti misto inerte di regolarizzazione) su tutta l'area o soltanto sulle aree A2-A3.

A tal proposito, si precisa che la quota di posa del pacchetto MISP su A2 A3 dovrà essere maggiore uguale a 149,50 m slm mentre la quota indicata graficamente sull'area A1 come pari a 152,20 m slm, deve essere considerata approssimativa e non vincolante.

Per quanto riguarda, infine le scarpate della ex discarica, tenendo conto della loro attuale stabilità, si ritiene utile che, pur conservandone la pendenza, dapprima, in fase di rimodellazione del fondo, si possa procedere a una loro regolarizzazione che uniformi e renda omogenea la loro morfologia lungo tutte le aree. Per raggiungere questa morfologia in sicurezza, le scarpate dovranno essere completamente liberate da tutta la vegetazione attualmente presente.

Nella scelta progettuale per la tipologia di impermeabilizzazione si è fatto riferimento ai criteri fissati dalla DGR Regione Lombardia n. X/2461 al punto 4.6.5 (trattandosi di rifiuti non pericolosi) così come in precedenza indicato dal d.lgs. 36/2003 al punto 2.4.3 dell'Allegato 1.

In realtà, e a maggior cautela, nonostante si tratti della copertura di un'area sulla quale sono depositati rifiuti non in maniera ubiquitaria né estesamente omogenea, il "pacchetto" prevede che su tutta l'area della ex discarica Valdarenne - a eccezione della c.d. area A4 sulla quale non sono stati riscontrati materiali di rifiuto - il sistema di isolamento dai rifiuti sia costituito, dal basso verso l'alto dai seguenti strati:

a) uno strato di regolarizzazione degli attuali dislivelli e di prima separazione dei rifiuti costituito dal materiale in posto. Lo spessore di tale strato di rimodellazione morfologica dovrà raggiungere, nella parte più bassa dell'area della ex discarica interessata alla misp, la quota di sicurezza di m 149.50 sul l.m. e indicativamente di 152.50 m nella c.d. zona A1.

Il tetto di questo strato sarà formato da materiale inerte di recupero, di pezzatura e granulometria omogenea, che permetterà di cominciare a dare una prima pendenza allo strato sovrastante;

b) al di sopra di questo si porrà un telo T/NT 200 g/mq che lo separi dal soprastante

c) strato drenante inferiore, con inerte di pezzatura grossolana, intasato in superficie con materiale a granulometria

media, per uno spessore complessivo minimo 0.50 m. La permeabilità minima garantita sarà dell'ordine di  $> 10^{-3}$  m/s;

All'interno di questo strato verrà posta la tubazione di raccolta del biogas ( $\varphi=63/75$  mm). Detto sistema di tubazioni sarà opportunamente protetto da materiale drenante di rinfianco e di sottofondo, che consenta il passaggio del gas che eventualmente è prodotto, magari in alcune fasi dell'assestamento dei materiali depositi;

d) geotessile del tipo T/NT, min 200 gr/mq, per la separazione di questo con il soprastante materiale a ridotto coefficiente di permeabilità, costituito da

e) strato di materiale minerale naturale (argilla); avente permeabilità  $< 10^{-6}$  cm/s per uno spessore minimo di 0.50 m;

f) geotessile del tipo T/NT, min 200 gr/mq, atto ad assicurare la separazione tra lo strato di argilla ed il soprastante strato di inerte, evitando miscele;

g) strato di inerte con funzione di drenaggio e di riduzione della pressione interstiziale della copertura, dello spessore min di 0.50 m con permeabilità minima garantita di  $10^{-3}$  m/s. All'interno di questo strato sono posate le tubazioni drenanti fessurate, opportunamente protette, diametro min 75 mm per le linee secondarie e 110 mm per le principali, destinate alla captazione e all'allontanamento delle acque meteoriche. Dette tubazioni saranno a loro volta "protette" da un rinfianco ottenuto con ghiaietto siliceo, a spigoli arrotondati, per il più facile passaggio delle acque che scorreranno al di sopra dello strato a bassa permeabilità (argilla);

h) nuovo strato di T/NT che servirà da separazione tra il dreno superiore con

i) i materiali che verranno utilizzati per l'attività di ritombamento (procedura R10), le cui caratteristiche e provenienze sono meglio descritte successivamente. Tale materiale raggiungerà la quota finale di 155.0 m. s.l.m. su tutte e 4 le aree, cioè circa 0.50 m al di sotto della quota del p.c.;

j) Recupero ambientale dell'area con terreno di coltivo (la cui approvazione non è oggetto della richiesta) che porterà, con lo spessore minimo di 0,5 m, alla quota media del p.c. circostante, posto a 155.50 m.

Per la procedura di messa in sicurezza permanente viene stimato un costo complessivo pari a euro 1.545.000.

### 3.2 Il progetto di recupero ambientale (richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006)

Il progetto di recupero ambientale (R10), successivo alla messa in sicurezza permanente (MISP), ha lo scopo di riportare la quota finale del terreno dell'intera area dell'ex discarica di Valdarenne a - 0,5 m dal piano campagna, così che l'area possa poi essere riqualificata.

Tale operazione dovrebbe essere effettuata depositando dei materiali ritenuti compatibili con l'area in oggetto. L'attività di recupero oggetto d'istanza è identificabile con l'operazione "R10 - Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia", di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06.

L'autorizzazione è richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 necessaria per chi intende realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti.

Si ricorda che anche l'area A4 sarà livellata con una quota indicativa di fondo pari a circa 146 m s.l.m. Successivamente su tale area sarà aggiunto materiale proveniente da terre e rocce da scavo o materie prime seconde, inerti, privi di ogni contaminazione ed esclusi dal regime dei rifiuti, fino a portare la quota di tale area a m 149,5, prima di procedere anche al ritombamento di quest'area.

Il richiedente intende chiedere l'autorizzazione a ricevere ed utilizzare per il recupero rifiuti di tipologie che contemplano l'operazione recupero ambientale (R10) nell'Allegato I Suballegato 1 al DM 05.02.98; I codici CER identificativi dei rifiuti che si ritiene di poter utilizzare per tale operazione sono:

010102 Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi  
 010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07  
 010409 Scarti di sabbia e argilla  
 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07  
 010412 Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11  
 010413 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07  
 010504 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci  
 010507 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06  
 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10  
 170101 Cemento  
 170102 Mattoni  
 170103 Mattonelle e ceramiche  
 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

170504 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03  
170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07  
170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03  
191209 Minerali (ad esempio, rocce)  
191302 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni

Infine, l'azienda si riserva la possibilità di effettuare il riempimento anche con terreni della tipologia "Materiale da scavo" ex art. 41 bis L 98/2013 e/o MPS certificate. Così che i tempi per il recupero dell'area "a usi produttivi e sociali" potrebbero accorciarsi notevolmente con evidenti vantaggi per l'avvio e il completamento degli interventi di sistemazione finale secondo quanto verrà indicato dagli altri progetti complementari alla messa in sicurezza.

Il quantitativo totale di rifiuti impiegati per l'operazione R10 sarà pari a circa 372.000 mc o 781.200 tonnellate.

Le fasi del ciclo operativo sono riassumibili in:

- 1) Verifica dell'accettabilità dei rifiuti/materiali tramite disamina del documento di trasporto ed eventuali allegati (certificazioni, autorizzazioni, ecc.).
- 2) Ispezione visiva del carico prima e dopo lo scarico per verificare la conformità del rifiuto / materiale alle caratteristiche del documento di trasporto ed eventuali allegati.
- 3) Pesatura dei materiali all'atto dell'arrivo; il peso determinato viene confrontato con quello indicato sul documento di accompagnamento per il trasporto e, se necessario, rettificato.
- 4) Registrazione dei rifiuti/materiali in ingresso e controfirma del documento di trasporto.
- 5) Scarico dei rifiuti/materiali nelle zone di riempimento (R10).

Le operazioni preliminari e le operazioni di messa in sicurezza hanno una durata prevista di circa 2 anni, le operazioni di recupero (R10) mediante ritombamento hanno una durata prevista di anni 6, per un totale di 8 anni prima di procedere alla riqualificazione finale dell'area.

Non è riportata alcuna stima dei costi e dei ricavi derivanti dal ritombamento.

#### 4. Conclusioni

L'insieme del quadro vincolistico sopra descritto, la complessità e durata delle operazioni previste, la situazione del sito stesso che perdura ormai da lungo tempo, nonché il contesto che vede, nelle immediate vicinanze, altre situazioni di potenziale degrado o compromissione dei valori ambientali (cava cvascina Madonnina), centri abitati (località di Valdarenne e Mantegazza) e elementi di grande valore dal punto di vista ecologico (soprattutto il SIC Bosco WWF di Vanzago), rendono molto difficile trovare una soluzione equilibrata che possa soddisfare tutti i portatori di interesse.

Anche il quadro procedurale risulta complesso, considerando che si sovrappongono diverse procedure che hanno luogo, in parte in aree contaminate dalla presenza di rifiuti ed in parte su aree non contaminate.

Valutato il contesto ambientale, i vincoli e le norme che insistono sull'area, valutati inoltre i contenuti progettuali si propone il seguente parere per quanto di competenza del Parco Agricolo Sud Milano:

a) in merito al progetto di messa in sicurezza (relativamente alle sole operazioni previste nelle subaree A1, A2 e A3) e alle sole operazioni di messa in sicurezza descritte nell'allegato A (fino alla lettera h a pagina 16 della relazione tecnica) si propone di dare **parere favorevole** fatto salvo quanto previsto dagli enti competenti e indicando che dovranno essere comunque osservate le decisioni, condizioni, prescrizioni previste da Città Metropolitana di Milano, Settore rifiuti e bonifiche.

L'area A4 potrà essere interessata dalle operazioni limitatamente a quanto strettamente indispensabile per la buona riuscita della messa in sicurezza sulle altre subaree.

Va inoltre considerato che la realizzazione del progetto comporterà la trasformazione di un'area classificata bosco ai sensi delle norme vigenti. Inoltre parte di quest'area è classificata "Bosco trasformato ai sensi dell'art 42 comma 1c della l.r. n. 31/2008" in quanto, come descritto sopra, è stata soggetta a trasformazione abusiva e successivamente ad ripristinata secondo un progetto concordato con il Parco ed accettato da tribunale penale di Milano sez IV, titolare del procedimento.

Tale bosco non può più essere soggetto ad ulteriore trasformazione. Si considera però che la messa in sicurezza abbia una finalità da considerarsi prevalente e pertanto si ritiene che la trasformazione del bosco possa essere autorizzata limitatamente a quanto strettamente indispensabile alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza. Dovrà comunque essere richiesta la prevista autorizzazione paesaggistica e forestale per la trasformazione del

bosco, in quanto la documentazione presentata non consente di includere tale autorizzazione nell'autorizzazione unica richiesta.

b) in merito al progetto di recupero ambientale (R10) si propone di dare **parere non favorevole** con le seguenti motivazioni:

- la durata della fase di recupero tramite ritombamento è prevista in 6 anni a partire dalla fine della messa in sicurezza. Si tratta di una durata complessiva di anni 8 durante i quali l'area sarà un discarica a tutti gli effetti in cui sarà smaltito un quantitativo indicativo di oltre 780.000 tonnellate di rifiuti, con tutte gli impatti connessi alla presenza di questi materiali alla loro trasporto verso il sito e alla loro movimentazione interna. La durata peraltro è solo presuntiva in quanto i tempi potrebbero essere inferiori o anche superiori a seconda della disponibilità di materiali. La presenza di tale attività per un tempo così lungo, oltretutto senza nemmeno effettive garanzie del rispetto di tali tempo, in un'area vincolata a Parco rende tale attività non compatibile con le norme generali di tutela ambientale e paesaggistica (art. 16 del PTC del Parco). Nei fatti ogni attività a beneficio dell'agricoltura, dell'ecologia, del paesaggio, della fruizione sarebbero rimandati *sine die*.
- Per le stesse motivazioni di cui sopra il progetto non risulta in linea con gli indirizzi previsti dal PTCP di Città Metropolitana: lungi dal perseguire gli obiettivi citati sopra (cfr artt. 35, 42, 43, 45, 49, 58 del PTCP di Città Metropolitana di Milano), si attiverebbe una discarica per lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra, quindi un'ulteriore attività impattante per almeno altri 8 anni.
- Il progetto impatterebbe con l'area classificata nel PIF di Città Metropolitana come "Bosco trasformato ai sensi dell'art 42 comma 1c della l.r. n. 31/2008": come già detto, tale area è stata soggetta a trasformazione abusiva e successivamente ripristinata secondo un progetto concordato con il Parco e accettato dall'autorità giudiziaria. Tale area non può essere oggetto di ulteriore trasformazione d'uso.

Si ritiene inoltre di dovere citare altri due elementi di criticità del progetto:

- Il ciclo operativo descritto prevede solo un'ispezione visiva dei rifiuti da impiegare per il ritombamento, mentre non si prevedono operazioni finalizzate alla verifica della presenza di eventuali sostanze inquinanti;
- Parte dell'area oggetto del procedimento ricade entro un raggio di 150 m dalla cascina Agri, cioè entro un'area in cui il Tribunale di Rho, con propria ordinanza ha proibito ogni attività.

Al fine di superare tale parere non favorevole si suggerisce di valutare la possibilità di predisporre un progetto di recupero che preveda un ritombamento parziale e limitato esclusivamente alle subaree A1, A2 e A3, eliminando quindi l'obiettivo di raggiungere la quota di m -0,5 rispetto al piano campagna, utilizzando esclusivamente materiali non classificati rifiuto. La durata di tale progetto di recupero dovrà essere drasticamente ridotta rispetto a quella prevista nel progetto attuale. Il susseguente progetto di riqualificazione ambientale, in considerazione della sottostante presenza di rifiuti dovrebbe, in via cautelativa prevedere una o più delle seguenti destinazioni finali: a) rimboschimento, b) utilizzo agricolo con pratiche di agricoltura *no food*, cioè con colture non destinate all'alimentazione umana, c) utilizzo a scopo fruitivo privilegiando un tipo di fruizione che non preveda lunghi tempi di permanenza sull'area.

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione al fine di potere presentare il parere del Parco alla Conferenza dei servizi convocata dal comune di Vanzago per il giorno 8 giugno 2017.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPC 2017-2019 della Città metropolitana di Milano.

Milano, 29 maggio 2017

Il Responsabile del Servizio Sistema Agricolo  
Dott. Piercarlo Marletta



Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano  
Dott. Emilio De Vita





**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:****IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Visto il d.lgs. 22/01/2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 *“Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”* ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 *“Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”*;

Visto il D.lgs. 3/4/2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- la legge 07/04/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 22/2017 del 27/01/2017 avente ad oggetto *“Esercizio provvisorio 2017”*;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991.

Considerato che il presente atto non ha riflessi finanziari e che pertanto non necessita, sotto tale profilo, del parere ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 30/5/2017, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l’intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli 7, contrari /, astenuti /, espressi nei modi legge;

**DELIBERA**


- 1) di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare parere favorevole in merito al progetto di messa in sicurezza (relativamente alle sole operazioni previste nelle subaree A1, A2 e A3) e alle sole operazioni di messa in sicurezza descritte nell'allegato A del progetto presentato, fatto salvo quanto previsto dagli enti competenti ai sensi del D.lgs n. 152/2006, prescrivendo che dovranno essere comunque osservate le decisioni, condizioni, prescrizioni previste da Città Metropolitana di Milano; Settore rifiuti e bonifiche;
- 3) di dare parere non favorevole in merito al progetto di recupero ambientale (R10) descritto nell'allegato B del progetto presentato, per le motivazioni esposte nella relazione tecnica;
- 4) di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano l'adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione non richiede la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013;
- 7) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano a rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni e rispettano quanto previsto dal PTPC e dalle Direttive interne, come attestato nella relazione tecnica;

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 7, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge.

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**  
(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE  
Dott. Emilio De Vita  
30/5/2017



**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)

IL DIRETTORE  
Dott. Emilio De Vita  
30/5/2017



**VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE  
Dott. Emilio De Vita  
30/5/2017



**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA  
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

--/--/2017

firma

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, li 20/5/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000. per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano, --/--/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

**ESECUZIONE**

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

Milano, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE del SETTORE  
PARCO AGRICOLO SUD MILANO